

COMUNE DI SAN CRISTOFORO

Provincia di Alessandria

LEVA MILITARE DELLA CLASSE 2002

IL SINDACO

Visti gli articoli 1929,1931,1934, 1935 e 1936 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in materia di "Codice dell'ordinamento militare" ;

Visti gli articoli 14 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

RENDE NOTO

che l'elenco nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno 2002 trovasi affisso all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 1° febbraio.

Chiunque può prenderne visione, fare osservazioni su indicazioni inesatte in esso contenute, avanzare denuncia per eventuali omissioni di giovani sia della stessa classe che di classi anteriori e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.

Dalla Residenza Municipale, 1° febbraio 2019

IL SINDACO
Ghio Monica

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 :

Art. 1929 Sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino

1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

- a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'*articolo 78 della Costituzione*;
 - b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
3. Nei casi di cui al comma 2, al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1931 Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva

1. I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva.

2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Art. 1935 Lista provvisoria di leva

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.

2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

Art. 1936 Lista definitiva di leva

1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.

2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.

3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.

4. Non si applica l' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.*